

MULTICULTURALISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO. BREVI CONSIDERAZIONI DI NATURA GIURIDICA.

di

Gianfranco Macrì

Lo scopo di questa breve riflessione è quello di offrire all'attenzione del lettore alcuni spunti per una ricognizione giuridica attorno al tema, sempre più di grande attualità, del c.d. "dialogo interreligioso". Questione da sempre tenuta in massima considerazione da parte della Chiesa post-Conciliare, a partire dalla "fiamma accesa ad Assisi" da Giovanni Paolo II (ottobre 1986), e oggi – soprattutto a seguito dell'uccisione di Padre Jacques Hamel, parroco della chiesa di Saint-Etienne-du Rouvray, vicino a Rouen (Normandia) – da Papa Francesco:

"Il dialogo basato sul fiducioso rispetto può portare semi di bene che a loro volta diventano germogli di amicizia e di collaborazione in tanti campi, e soprattutto nel servizio ai poveri, ai piccoli, agli anziani, nell'accoglienza dei migranti, nell'attenzione a chi è escluso. Possiamo camminare insieme prendendoci cura gli uni degli altri e del creato. Tutti i credenti di ogni religione. Insieme possiamo lodare il Creatore per averci donato il giardino del mondo da coltivare e custodire come un bene comune, e possiamo realizzare progetti condivisi per combattere la povertà e assicurare ad ogni uomo e donna condizioni di vita dignitose" (Papa Francesco, *Discorso al Congresso USA*, 24 settembre 2015).

Da segnalare anche l'attivismo del mondo protestante. Intervistato di recente da "Riforma.it"¹, sull'onda del ricordo dell'attentato alle Torri Gemelle, Faod Aodi, Presidente delle comunità del Mondo arabo in Italia, ha rimarcato il significato (come valore):

"(...) della laicità, del diritto di ognuno di avere una propria dimensione di fede e che su questo diritto individuale ci si possa unire e non dividere".

Il "dialogo interreligioso" costituisce, dunque, un antidoto etico e giuridico alla guerra e all'ingiustizia che nell'art. 11 Cost., in combinato disposto con l'art. 2 Cost., trova le sue giuste "ammorsature". L'art. 2 Cost., in particolare, in quanto "norma a fattispecie aperta", riconosce e tutela i valori anche non espressamente previsti dalla Carta repubblicana, ma via via emergenti a

¹ Quotidiano *on-line* delle Chiese evangeliche battiste, metodiste e valdesi in Italia. L'intervista a Faod Aodi si può leggere su <http://riforma.it/it/articolo/2016/09/07/lundici-settembre-moschee-aperte-tutti-nome-del-dialogo-e-dellunita>

livello di “Costituzione materiale”. Per cui, il dialogo interreligioso ha un significato metagiuridico che i poteri pubblici hanno il dovere di supportare in quanto la religiosità umana costituisce un vettore culturale formidabile – oltre che un diritto inviolabile dell’uomo (art. 2 Cost.) – utile a favorire la riconciliazione e la *fraternità* (i c.d. “doveri inderogabili di solidarietà”).

Ma il dialogo interreligioso non è questione (solo) di natura teologica, di fronte alla quale lo Stato laico non assume compito alcuno; al contrario, il ruolo pubblico delle religioni è enorme e variegato, per cui i poteri pubblici non possono ignorare questo “fatto sociale” e devono, al contrario, operare per incoraggiare il confronto tra le religioni e potenziare la trama delle regole civili su cui si radica la *dimensione sociale della religiosità*².

Lo spazio pubblico rappresenta un arena fondamentale di questo dialogo, nella misura in cui favorisce l’affermazione e l’espansione dei diritti fondamentali (la loro scrittura, visibilità, giustiziabilità), nonché riconosce a tutte le religioni la propria autonoma specificità. Ha scritto Silvio Ferrari che: “gli Stati hanno il compito di preparare il palcoscenico di una rappresentazione che è scritta dalle religioni e da loro recitata”. La Politica, da par suo, è chiamata a fornire risposte idonee a scardinare sentimenti escludenti, di paura e di insicurezza. E’ suo compito quello di: 1) stimolare e far crescere il dialogo tra mondi religiosi; per cui, più la trama discorsiva della libertà religiosa si allarga, più la politica e il diritto sono impegnati a rispondere alle sempre nuove e mutevoli questioni pratiche scaturenti da questa libertà religiosa; 2) coinvolgere le religioni nell’opera di “ripulitura” del linguaggio, preservando la coesione sociale dal fanatismo ideologico e religioso; 3) attuare una “governance” del fattore religioso all’altezza dei principi-valori contenuti nella Costituzione italiana. La nostra è una Costituzione che contiene dei “vettori normativi” *interculturali*³ idonei a favorire l’allestimento di una “mente multiculturale”⁴: gli articoli 2, 3, 11, 19, 117, comma 1 Cost., rappresentano l’intelaiatura sulla quale poter incardinare opzioni politico-legislative finalizzate ad assicurare una tutela ampia dei diritti fondamentali e la partecipazione dei soggetti (singoli e collettivi) alla costruzione di spazi democratici favorenti la coesistenza tra fedi diverse, senza restrizioni di alcun tipo.

Il modello di integrazione sociale emergente dal nostro ordinamento costituzionale (al quale non sempre la legislazione di dettaglio e la prassi amministrativa hanno saputo tener fede) è, dunque, tutto fuorché statico; esso presenta una serie di “finestre” dalle quali scorgere le tante buone opportunità offerte da quel processo “incrementale” (la *governance*) derivante dalla “europeizzazione dello Stato costituzionale”, prime fra tutte: l’*inclusività* (di svariate tipologie di attori, tra cui “chiese, associazioni o comunità religiose, organizzazioni filosofiche e non

² Su questo punto, come riferimento di carattere generale, G. Macrì, M. Parisi, V. Tozzi, *Diritto civile e religioni*, Laterza, Roma-Bari 2013.

³ M. Ricca, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Dedalo, Bari 2008.

⁴ L. Anolli, *La sfida della mente multiculturale. Nuove forme di convivenza*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2011.

confessionali” – art. 17 TFU), l'*effettività* (nel senso della capacità delle regole di produrre effetti “oltre” il momento normativo), l'*interattività* (che innova il tradizionale vocabolario della democrazia rappresentativa e che favorisce metodologie partecipative e relazionali caratterizzate in senso orizzontale piuttosto che verticale).

Dall'analisi della documentazione prodotta in ambito europeo (Unione europea e Consiglio d'Europa) in materia di dialogo interculturale si evince una delle caratteristiche più tipiche della *governance*, quella, cioè, di fare affidamento sull'«accettazione sociale» (prima ancora che positiva) di certe misure negoziate da una platea vasta di soggetti.

Quanto all'azione che le religioni dedicano al tema della coesistenza e del dialogo, in ambito ebraico il dialogo interreligioso ha sempre avuto un valore importante in quanto richiama la memoria storica degli ebrei costretti a spostarsi da un posto all'altro e ovunque trovare le condizioni (attraverso il dialogo) per una convivenza pacifica. Secondo il Rabbino Di Segni, il dialogo aiuta a non trasformare le differenze in fenomeni di intolleranza e di aggressività. E aggiunge che gli ebrei sono radicati in Italia da oltre duemila anni e hanno sperimentato cosa significa la presenza del “diverso minoritario” rispetto alla popolazione del luogo. Da non sottovalutare, anche solo da un punto di vista simbolico, la notizia dei circa 23000 musulmani che si sono recati in chiesa per assistere alla funzione religiosa come gesto di solidarietà alla comunità cristiana dopo l'uccisione di padre Hamel. Ovunque, anche in Italia, si sono registrati messaggi di fratellanza tra i vari esponenti religiosi. Il dialogo, per usare un'espressione di Rusconi, è un “atto irrinunciabile di civiltà”.

Una politica del fattore religioso autenticamente laica (il problema è però trovare un effettivo minimo di condivisione sul concetto di laicità in grado di agevolare il tema della collaborazione tra formazioni sociali a carattere religioso e fra queste e i poteri pubblici) può favorire il rafforzamento dei presupposti normativi della democrazia nella società europea. Occorre però che i dispositivi di legge (vincolanti per tutti) “relativizzino” le verità religiose. Ma i “presupposti morali normativi” che, secondo il grande costituzionalista Bockenforde, lo Stato liberale e secolarizzato non può garantire, sono appunto quelle risorse pre-politiche (presenti senza dubbio alcuno nella società civile) che alcune agenzie sociali di valori (Chiesa cattolica e altre) pretendono di imporre come fondamenti normativi dello stato costituzionale. Rusconi – rileggendo di recente Habermas, Kant e lo stesso Bockenforde – ha scritto che: “La risorsa pre-politica di natura etico-religiosa non può assurgere a *forza che conserva* l'ordinamento costituzionale, anche se può eventualmente fungere da promotrice culturale della democrazia”⁵. All'interno, perciò, di questa “concezione proceduralista” della democrazia, il dialogo interreligioso si alimenta di *razionalità* perché rifiuta l'“*arroganza della verità*” (Zagrebelsky). In questi termini, i linguaggi religiosi, accolti nel “sistema giuridico della collettività democratica”, sono legittimati a fornire “risorse di senso” in una prospettiva di progressiva sintonizzazione tra “contenitori di verità” diversi.

⁵ G.E. Rusconi, *Cosa resta dell'Occidente*, Laterza, Roma-Bari 2012, p. 136.

I poteri pubblici dello Stato costituzionale pluralista hanno a loro disposizione una serie di strumenti (di spie luminose) per verificare il proprio tasso di laicità (lo stato di salute della laicità). La politica migratoria, per esempio, costituisce senza dubbio una buona “cartina di tornasole” in questo senso. L’enfasi del sistema politico e mediale sulla “dimensione religiosa” dei soggetti di cultura islamica (preghiera, abbigliamento, alimentazione, etc.) mostra l’incapacità (della politica) di ricomprendere questo problema (la religiosità umana e le sue “questioni pratiche”) all’interno del ben più ampio discorso sullo “spazio della cittadinanza” dove poter realizzare tutte le opportunità di interazione sociale (dialogo interreligioso compreso).

Certe prevalenti rappresentazioni dell’Islam, stereotipate e discorsive (monoliticità del sistema religioso islamico, fanatismo quasi innato, immagine storica e immutabile delle società musulmane, etc.) non aiutano certamente ai fini dell’integrazione e del dialogo tra le fedi⁶.

La sfida della cittadinanza rappresenta, perciò, il traguardo necessario che la politica italiana, anzi, la società nel suo complesso (e le religioni devono far presente la loro posizione al riguardo) deve affrontare, non solo per scardinare quella che Giorgio Napolitano ha definito una “autentica follia” (negare, cioè, la cittadinanza italiana ai figli di migranti nati in Italia), ma anche per facilitare il confronto tra culture e religioni. In questa prospettiva, i soggetti della sussidiarietà possono contribuire molto al rafforzamento di una “policy della cittadinanza”, a condizione che la rilevanza sociale degli interessi collettivi non si sovrapponga alla dimensione pubblica del bene comune.

⁶ Lo ha ben spiegato Oliver Roy, quando ha parlato dei mutamenti della religiosità e delle connessioni problematiche tra dimensione religiosa e culturale, in *La Santa ignoranza. Religioni senza cultura*, Feltrinelli, Milano 2009.